

All. Piano di Ristrutturazione
Relaz. Particolareggiata

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Giudice dr Livia De Gennaro,

a scioglimento della riserva assunta nella procedura nr 378/23 di accordo di ristrutturazione avente ad oggetto la proposta formulata da [REDACTED]

vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;

constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

letti gli atti e la documentazione allegata, emette la seguente

SENTENZA

L'esposizione debitoria dell'istante, tenuto conto di quanto esposto nel ricorso, nella relazione particolareggiata dell'OCC e nella relazione integrativa risulta così suddivisa: euro 77.797,06 (credito privilegiato ipotecario della BNL, sorta capitale), euro 4200,00 (spese ex art 2770 in privilegio); euro 77.297,56 (interessi maturati per il credito della Bnl); euro 871,88 (credito vantato dalla Regione Campania in privilegio); euro 418,64 (credito vantato dalla finanziaria Findomestic in chirografo); euro 328,82 (credito vantato da Credit Factor in chirografo); euro 4369,00 (credito in privilegio vantato dal Comune di Napoli).

Risulta evidente che il credito ipotecario vantato dalla banca rappresenta la voce cospicua della debitoria. Secondo la prospettazione dell'istituto di credito l'importo sarebbe pari ad euro 155.000,00 anche se sul punto parte ricorrente ha evidenziato che la sorta capitale equivale a circa 107.000 euro cui aggiungere interessi, ma che dai conteggi effettuati dalla banca non appare chiara l'esatta imputazione della debitoria (quantum della sorta capitale e quantum di interessi e spese).

Va rilevato come a fronte della eccepita indeterminatezza della richiesta creditoria la banca nulla ha documentato a sostegno della stessa né ha precisato gli importi dovuti per cui assume rilevanza quanto documentato dal ricorrente e nella relazione particolareggiata.

Secondo quanto rappresentato nel piano, il credito ipotecario verrebbe soddisfatto nella misura di euro 77.796,00 mentre l'agenzia delle entrate, comune di Napoli e Regione Campania verrebbero soddisfatti interamente.



In particolare, l'istante ha proposto di mettere a disposizione un importo mensile pari ad € 619,00 per un periodo di 10 anni e 4 mesi (ultima rata sarà di € 704,04), ovvero per 124 rate, con la decorrenza dalla data di omologazione del Piano.

La rata summenzionata e composta da € 575,00 sarebbero prelevati dal reddito mensile percepito dalla [REDACTED] e ed € 44,00 versati dal terzo, ovvero, dal fratello [REDACTED] per complessivi € 76.841,04.

Inoltre, entro 60 giorni dall'omologa del piano ristrutturazione, verrebbero versati dal fratello della [REDACTED] € 20.000,00 al creditore ipotecario, ovvero alla B.N.L. S.p.a.

Pertanto, il fabbisogno complessivo della procedura ammonta ad € 96.841,04; € 20.000,00 verranno versati al creditore ipotecario all'omologa del piano, mentre il residuo importo di € 76.841,04 sarà, come suddetto, suddiviso come segue: - € 57.797,06 da destinare al creditore privilegiato, B.N.L. S.p.a. (77.797,06 – 20.000,00 già versati all'omologa del piano); - € 4.200,00 da destinare al creditore privilegiato, B.N.L. S.p.a., spese ex art. 2770 c.c.; - € 3.046,70 da destinare al creditore prededucibile, compenso dell'O.C.C.; - € 2.500,00 da destinare al creditore prededucibile, compensi del professionista incaricato dal consumatore; - € 2.000,00 da destinare al creditore prededucibile, compensi del C.T.P. incaricato dal consumatore; - € 2.056,40 da destinare al creditore privilegiato, Agenzia delle Entrate; - 4.369,00 da destinare al creditore privilegiato, Comune di Napoli; - 871,88 da destinare al creditore privilegiato, Regione Campania.

Orbene, tenuto conto di quanto esposto nel piano e nella relazione particolareggiata, nonché delle integrazioni eseguite e depositate, devono ritenersi sussistenti i requisiti della omologazione nei termini indicati nel piano e nella relazione ad eccezione delle modalità di compenso dell'occ in considerazione di quanto di seguito si dirà.

Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.

Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell'assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia



“determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Vi è dunque il passaggio dall’assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l’omologa del piano prima della riforma, all’assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l’omologa.

Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovra indebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l’omologa del piano solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.

Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovra indebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell’omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.

Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovra indebitamento .

Alla luce della nuova normativa può , dunque, affermarsi che a meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovra indebitato non può essere infatti considerato(e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplose in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno) .

La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con la legge n. 176/2020, che ne ha anticipato le corrispondenti norme che qui rilevano) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l’accesso alle procedure *de quibus*, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il



patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.

Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).

La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.

Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo, quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività.

Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere.

Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode.

In particolare, l'istante ha assunto diligentemente e di concerto con il proprio compianto marito, sig. ██████ le obbligazioni derivanti: (i) dal contratto di finanziamento al consumo stipulato dai coniugi ██████ in data 31.08.2002 con scadenza il 31.07.2012 - prestito contro cessione del quinto stipendio/pensione per mensili € 270,00); (ii) dal mutuo ipotecario stipulato il 14.09.2007 con la B.n.l. S.p.a.

Tali impegni sono stati assunti, in quanto i coniugi hanno potuto confidare, prima sul



reddito da lavoro prodotto dal sig. [REDACTED] e poi sul reddito da pensione di anzianità dello stesso (pari a circa € 24.000,00 lorde – all. dal n. 1 al n. 11 del piano di ristrutturazione), in questo modo riuscivano ad onorare, sia le rate del finanziamento nonchè le rate del mutuo, almeno sino alla fine 2013 (all. 12 - del piano di ristrutturazione - estratto pagamenti mutuo e contabili di versamento).

Nella relazione è stato evidenziato che *“la sproporzione tra la detta disponibilità liquidità e l'esposizione debitoria si è comunque manifestata successivamente all'assunzione delle obbligazioni, ed è derivata dalla: 1. prima esigenza sorta nel 2013 quando i [REDACTED] hanno iniziato a contribuire economicamente al sostentamento ed ospitare il nipote [REDACTED] (nato a Napoli il 25.06.1999). Quest'ultimo, difatti è il nipote della [REDACTED] per essere lo stesso figlio di [REDACTED] - primogenito dei coniugi [REDACTED] 2. seconda esigenza, quando i coniugi [REDACTED] hanno subito un ulteriore aggravio di spese avendo dovuto accogliere la [REDACTED] moglie del di loro 5° genito [REDACTED] la quale si è trasferita proprio presso l'abitazione dei coniugi [REDACTED] e definitivamente dal 16.04.2014 . Detto incremento del nucleo familiare ha comportato un inevitabile aumento dei bisogni effettivi della famiglia; 3. infine, quella determinante, la prematura scomparsa avutasi il 30.11.2020, del sig. Andro, che inevitabilmente ha portato alla diminuzione del reddito del nucleo familiare .*

I detti fatti hanno portato la [REDACTED] prima ad iniziare a ritardare i pagamenti delle rate del mutuo, le quali però, ripetersi, almeno sino al fine del 2013 sono state, tutte regolarmente pagate, facendo anche ricorso da parte del defunto [REDACTED] al credito attraverso rinnovi della cessione del quinto già in essere (cfr. all.17 e all. 17-bis del piano di ristrutturazione - contratto di cessione del quinto). Quest'ultimo debito, si specifica sin d'ora, si è estinto stante l'incameramento da parte della creditrice della polizza assicurativa in caso di morte del debitore, accesa a garanzia del debito”.

Il piano tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare e delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei suoi componenti.

La proposta risulta conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria . Valga sul punto quanto segue .

Come è noto, ai sensi dell'art. 67, co. 3 C.C.I.I. nella proposta di piano di ristrutturazione si può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il



pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

L'abitazione dell'istante, sulla base della relazione di stima a firma dell'arch. Fabrizio nell'ambito del procedimento esecutivo piano di ristrutturazione), e tenuto conto delle quotazioni immobiliari OMI, risulta avere un valore di mercato di € 155.000,00 . Il primo esperimento di vendita è andato deserto e per il secondo era stato fissato l'importo base d'asta di € 116.850,00 con offerta minima presentabile pari ad € 87.637,50.

Appare evidente, pertanto, che il ricavato della vendita forzata dell'immobile in questione giammai consentirebbe l'integrale soddisfacimento nemmeno del creditore munito di privilegio, nella fattispecie B.N.L. S.p.a, atteso che l'importo ricavato dalla vendita sarà sicuramente inferiore al vantaggio ritraibile dal piano .

Con riferimento al compenso dell'OCC valga quanto segue.

Come è noto l'art 71 ccii ha previsto al secondo comma che "...terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il Giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento...".

Questo Giudice ritiene che la richiamata disposizione non impedisce la previsione di una corresponsione di un acconto a favore dell'OCC al momento della omologazione del piano atteso che la predetta possibilità trova la sua fonte normativa nell'art 15 comma 2 d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che espressamente ammette gli acconti sul compenso finale all'OCC.

Infatti, la normativa di riferimento in tema di determinazione dei compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento è il d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che ha regolamentato e disciplinato gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Tale disposizione viene, invero, sovente replicata nei regolamenti interni di autodisciplina degli organismi, stabilendo (forfettariamente o in percentuale) gli importi che il debitore deve corrispondere, quali acconti sul compenso finale.

In applicazione della normativa di riferimento richiamata (art 14 d.m. 202/2014) può affermarsi che i compensi all'OCC vadano determinati: - in applicazione dei



parametri dettati dagli artt 14 e ss del d.m. 202/14; - mediante un accordo con il debitore attraverso un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt 2230 e ss c.c.

Valga rilevare, in ordine a quest'ultimo punto come la giurisprudenza di legittimità abbia confermato l'orientamento in base al quale "in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art 2333 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione (cfr Cass , Sez II 23.5.00 nr 6732; Cass Sez VI 29.12.2011 nr 29837).

Dalla disamina di quanto statuito dall'art 14 co 1, primo periodo del d.m. nr 202/2014, l'accordo tra le parti può prevedere la "negoziazione del compenso": in mancanza di accordo, le modalità da seguire saranno quelle indicate dal d.m. 202/2014.

L'art 15 comma 2 d.m. 202/14 prevede inoltre l'ammissibilità di acconti sul compenso finale.

Deve ritenersi che la pattuizione del compenso assume rilevanza ai fini della corretta identificazione dei costi della procedura considerato che : 1) ai sensi dell'art 10, commi 3 e 4, del d.m. 202/2014 al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico; - la misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi; -l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

b) l'indicazione presunta dei costi della procedura deve essere individuata nella Relazione dell'OCC ai sensi dell'art 68 co 2 lett d) CCII e nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art 76 co 2 lett e) CCII.

Gli artt 71 ed 81 del CCII , al quarto comma, prevedono che il giudice "se il piano è stato integralmente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento".



Questa disposizione deve essere intesa nel senso che il Giudice, pur nel rispetto della propria autonomia, liquida il compenso all'OCC al termine della fase esecutiva, facendo riferimento a quanto eventualmente convenuto con il debitore e nel rispetto di quanto già previsto, anche in termini di soddisfazione dei creditori, nel piano omologato.

Ritiene questo Giudice, poi, precisare, che in ipotesi di esito negativo della procedura, tali acconti potrebbero legittimamente essere imputati all'attività comunque svolta, salvo ulteriori importi dovuti.

Valga precisare che comunque il versamento dell'acconto non possa essere imposto al debitore, quale condizione necessaria per il prosieguo della procedura.

Invero, la fattispecie è stata sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, i quali (pur dichiarando inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. per difetto dei requisiti di definitività e di decisorietà del provvedimento impugnato) hanno tuttavia enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.: "In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012" (Cass., sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105).

Il principio viene fondato dalla circostanza per cui, nella l. n. 3 del 2012, difettano analoghe disposizioni a quelle dettate per il concordato preventivo, in base alle quali, con il decreto di ammissione alla procedura, il tribunale stabilisce un termine (non superiore a 15 giorni) entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma, non inferiore al 20% di tali spese, determinata dal giudice (art. 163, comma 2, n. 4, L. fall.) ed in base alle quali, qualora non sia eseguito il predetto deposito, il commissario giudiziale provvede a riferire al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato (artt. 163, comma 3, e 173, comma 1, L. fall.).

Sicché, un provvedimento che condizioni l'ammissibilità della domanda al deposito di un fondo spese, sostanzialmente destinato a coprire i compensi e le spese spettanti



all'O.C.C. (e, a maggior ragione, un provvedimento che neghi la possibilità di rateizzazione di tali compensi) appare sfornito di fondamento normativo, poiché il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 contempla solo la possibilità di acconti sul compenso finale (che include il rimborso delle spese vive e di quelle forfettarie), salvo diverso accordo con il debitore.

Peraltro, l'imposizione di oneri che pongano una condizione di accesso, non espressamente prevista dalla legge, inciderebbe sul diritto del debitore di avvalersi di (almeno) una procedura di composizione della crisi (come prescritto dalla Dir. UE 2019/1023, che modifica la Dir. UE 2017/1132).

Inoltre, tale imposizione non potrebbe nemmeno essere giustificata con un principio di tutela dell'O.C.C., in quanto il suo compenso è pacificamente prededucibile; in guisa che, solo se verificata in concreto l'assenza di qualsivoglia attivo sufficiente a sostenere compensi e spese dell'O.C.C., il tribunale potrebbe emettere provvedimento di inammissibilità.

In considerazione di quanto sopra, riferito in merito alla possibilità di prevedere la corresponsione di un acconto a favore dell'OCC, e tenuto conto del fatto che nulla è stato riferito circa la corresponsione di acconti sulla base di accordo tra debitore ed occ al momento della presentazione della istanza e del rilascio della Relazione da parte del gestore nominato, autorizza il pagamento dell'importo contenuto nella proposta di ristrutturazione formulata dal Gestore della crisi nella misura di euro 2000,00 a titolo di acconto, al momento della omologazione e la residua parte, previo apposito accantonamento delle somme da parte del debitore con rate mensili per tutta la durata del piano, sarà previsto al termine dell'esecuzione del piano e sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi degli artt 71, 81 comma 4 del dlgs nr 14/2019to

P.Q.M

OMOLOGA

La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dal ricorrente nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento

DISPONE

Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate

Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;

Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC



Per effetto dell'omologa ritenuta la sussistenza dei presupposti conferma di sospendersi ogni procedura esecutiva a carico di parte ricorrente .

Il Giudice

dr Livia De Gennaro

Dr. Giuseppe Caputo
Napoli, 6/1/2024

de J

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot.ssa Elisabetta Garzo

